CAMERA DEI DEPUTATI N. 3513-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **CURTI AURELIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

nella seduta del 15 dicembre 1961

—

Delega al Governo per l'emanazione del testo unico sui servizi della riscossione delle imposte dirette

Presentato alla Presidenza il 25 luglio 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le norme che disciplinano la riscossione delle imposte dirette sono frazionate in più atti legislativi per cui nell'attuale situazione è difficile anche per chi è competente, la consultazione delle disposizioni regolanti tale materia.

Dopo il testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, con relativo regolamento approvato con regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090, si sono susseguite in gran numero ulteriori disposizioni legislative che si sono innestate nell'originario tronco del testo unico del 1922 e del relativo regolamento, per modifiche sia contingenti che permanenti. Sono oltre 150 le leggi e i decreti susseguitisi dal 1922 ad oggi, alle quali debbono aggiungersi le numerose circolari ministeriali alcune delle quali (come la normale n. 77 del 1925 in materia di quote inesigibili) di eccezionale importanza interpretativa e normativa, dati i poteri che nella particolare disciplina sono riservati all'Amministrazione finanziaria.

Vasta è stata nel contempo l'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, che ha avuto innegabili ed evidenti riflessi sull'interpretazione ed elaborazione del complesso delle norme che regolano la riscossione.

Un miglioramento si è avuto con il testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, però tale testo unico contiene al titolo decimo solamente una parte di norme attinenti alla riscossione delle imposte dirette giacché ivi sono esclusivamente compendiate le norme che regolano i rapporti fra gli esattori e i soggetti di imposta. Quanto invece ha tratto con la gestione delle esattorie e delle ricevitorie, cioè con i rapporti fra la pubblica Amministrazione, gli enti impo-

sitori, gli esattori comunali e i ricevitori provinciali delle imposte dirette, non fa parte di detto testo unico.

Tali norme non furono allora incluse nel testo unico perché si ritenne che il rapporto esattoriale non interessasse il rapporto d'imposta e pertanto non rientrasse nella delega conferita al Governo con l'articolo 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.

La Commissione Parlamentare che esaminò il testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, emise il voto che si addivenisse alla riunione in un testo unico anche per le disposizioni concernenti la gestione delle esattorie e delle ricevitorie.

Il Governo, anche in adempimento a tale voto, ha presentato il presente disegno di legge per ottenere l'autorizzazione ad emanare il testo unico delle leggi riguardanti l'ordinamento dei servizi della riscossione delle imposte dirette coordinando le relative norme contenute nel testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, nel regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, e nella successiva legislazione, nonché apportando le modifiche necessarie per conferire una maggiore semplicità e funzionalità ai servizi stessi.

Poiché la delega richiesta non è di puro coordinamento delle disposizioni vigenti ma si riferisce anche a modifiche in vista di una razionale organizzazione dei servizi di riscossione, il disegno di legge prevede in analogia a quanto già disposto con l'articolo 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, la costituzione di una Commissione parlamentare consultiva composta di cinque senatori e cinque deputati.

La Commissione Finanze e tesoro ha espresso unanimemente l'avviso che sia opportuno, in tale forma, concedere la delega al Governo raccomandando che si provveda alla più efficiente funzionalità dei servizi nella tutela dei diritti del personale addetto ai servizi stessi.

CURTI AURELIO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati, il testo unico delle norme riguardanti l'ordinamento dei servizi della riscossione dei tributi diretti mediante ruoli, coordinando le disposizioni del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, e della successiva legislazione, ed apportando alle norme stesse tutte le modifiche occorrenti allo scopo di conferire maggiore semplicità e funzionalità ai servizi stessi, ed ai rapporti fra lo Stato, gli enti impositori, gli esattori comunali ed i ricevitori provinciali delle imposte dirette.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.